

ASP

**AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
SEDE VIA LIBERTA', 799 - 41058 VIGNOLA -
TEL. 059/7705211 - FAX. 059/7705200**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLONTARIA
PRESSO LE STRUTTURE E I SERVIZI DELLA AZIENDA PUBBLICA di
SERVIZI alla PERSONA,
STIPULATO CON L'ASSOCIAZIONE
“A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani”
GRUPPO SCOUT VIGNOLA 2**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "Giorgio Gasparini" E L'ASSOCIAZIONE "AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani" GRUPPO SCOUT VIGNOLA 2

L'anno duemilaundici addì 2 del mese di Maggio, presso la sede dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, in Via Libertà, 799 - Vignola -

F R A

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) che in seguito sarà denominato anche Ente, p.iva/C.F. n.03099960365, rappresentato dal Direttore pro tempore Rilei Dott. Tiziano, - C.F. RLITZN55S28L885N, nato a Vignola (Mo) il 28/11/1955 e residente a Vignola in Via F. Petrarca, 284; in esecuzione della Delibera del C.d.A. n° 8 del 18/04/2011;

E

L'Associazione "AGESCI" - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani" Gruppo Scout Agesci Vignola 2 - sezione di Vignola- che in seguito sarà denominata Associazione, p.iva/C.F.94110110361, con sede legale in VIGNOLA, in Via Agnini, iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale con numero di iscrizione n°107 del 29/08/2006, rappresentata dalla Dr.ssa Odorici Elena, Presidente pro-tempore - C.F. DRCLNE74E42C10S nata a Castelfranco E. (Mo) il 02/05/1974 residente a Vignola in Via R. Sanzio, 200; in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa

PREMESSO

- Che la presente Convenzione si attiva con riferimento alla Legge 7 Dicembre 2000 n 383 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e alla Legge Regionale n° 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale".
- Che la Regione Emilia Romagna con Legge Regionale 34/2002 considera le Associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, per perseguire (Art.2 della L.R. 34/2002) *senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuativo di attività di promozione sociale; tra gli altri si cita:- sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;- che le associazioni si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.*
- Che la stessa L.R.34/02 (Art 12) prevede la possibilità di attivare Convenzioni tra Associazioni di promozione Sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri provinciali, e Soggetti Pubblici
- Che l' Associazione "Agesci Gruppo Scout Vignola 2" risulta iscritta ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale in data 29/08/2006 con numero di iscrizione 107;
- Che l'Ente (ASP), è organizzato in aree di intervento e che le aree di attività interessate dalla presente Convenzione sono le seguenti: **Area Gestione Interventi Assistenziali**, sede in Via Libertà 799 a Vignola che gestisce, alla data di stesura della presente convenzione, i seguenti Servizi: il Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili, **"I Portici"**, situato in via Balestri, 235 a Vignola – Il Centro SRD

“Le Querce” situato in via Canobbia, 1 a Castelnuovo R.— Il Centro SRD “I Tigli” situato in via Gramsci, 25 a Savignano s/P. - Il **Laboratorio Occupazionale di Preparazione al lavoro per disabili “cASPita** situato a Vignola in Via Agnini. 359/1 angolo via Caselline;

- Che, inoltre, rientrano nell’Area Gestione Interventi Assistenziali il **Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)**, il **Servizio Educativo Domiciliare (SED)**, il **Servizio Inserimento lavorativo (SIL)**;
- Che altra area d’intervento è l’**Area Gestione Strutture**, a cui afferiscono, tra gli altri, le **Case Protette** per anziani “Francesco Roncati” di Spilamberto situata in via B. Rangoni, 4 e la CP/RSA. di Vignola, situata in via Libertà 871, inoltre, alle medesime strutture sono collegati due Centri diurni per anziani. Altri servizi afferenti all’Area gestione strutture sono: il Centro Diurno per anziani di Castelnuovo R. e la Comunità alloggio per anziani di Guiglia;
- che nell’ambito delle funzioni istituzionalmente assegnate ai Servizi suddetti ed agli altri servizi dell’Ente, acquista un ruolo importante e socialmente rilevante l’apporto, in termini di collaborazione ed aiuto, di Attività Volontarie con associati che mettono a disposizione la propria esperienza ed il proprio tempo al fine di coadiuvare l’attività degli operatori impegnati nelle attività con gli utenti;
- che la “Associazione” persegue la finalità di intervenire in tutte le situazioni di disagio sociale, culturale e ambientale, promuovendo in particolare in campo sociale, attività di servizio verso persone adulte, anziane, minori e disabili;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L’Ente (ASP) allo scopo di garantire e migliorare, nell’ambito del territorio di propria competenza, la qualità dei servizi e delle attività istituzionalmente rese, attiva con l’Associazione “Agesci Gruppo Scout Vignola 2” il progetto di partecipazione programmata degli associati in forma volontaria, che coadiuvano gli Operatori di riferimento prevalentemente Educatori e Operatori Socio Sanitari, partecipando ad attività ludico-ricreative, di animazione, educative-riabilitative, espressive, occupazionali e di formazione al lavoro e di aiuto alla persona, proposte nei Servizi interessati dalla presente Convenzione. La realizzazione del progetto di attività assume una valenza complementare e non sostitutiva dei servizi di propria competenza.

Il progetto prevede una calendarizzazione degli interventi, concordata e sottoscritta dal Responsabile dell’Ente o da un suo delegato, dal Responsabile dell’Associazione o da suo delegato e dall’Associato direttamente impegnato nell’attività. Vista la peculiare caratteristica dell’Associazione, che prevede categorie di associati anche minorenni, per questi ultimi, si deve sommare, oltre alla sottoscrizione del volontario, la firma, per assunzione di responsabilità, del genitore o di chi esercita la legale tutela.

ART. 2

L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale dell’Ente.

All’inizio del rapporto convenzionale i **Responsabili della Gestione del Progetto**, nominati rispettivamente dall’Ente, nelle persone dei **Responsabili delle Aree** di attività (o da loro Delegati, individuati nei **Coordinatori** dei servizi) coinvolte dalla presente Convenzione vale a dire: Responsabile Area Gestione

Interventi Assistenziali (o i Coordinatori dei servizi CSRD I Portici/SED; SAD; laboratorio cASPita e SIL) Referente Area Strutture Residenziali per Anziani (o i Coordinatori delle Case Protette di Vignole e Spilamberto); e dalla associazione **Gruppo Scout Agesci Vignola 2** di Vignola, individuato nel **Presidente Dr.ssa Odorici Elena** (o da Suo Delegato), predispongono i programmi operativi per la realizzazione del progetto di cui al precedente articolo 1, anche sottoscrivendo appositi protocolli operativi.

Per lo svolgimento delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione gli Associati che desiderano, compatibilmente con le esigenze organizzative delle strutture interessate, dedicarsi anche singolarmente alla attività di volontariato.

ART. 3

L'Associazione si impegna affinché l'attività oggetto della presente convenzione sia resa con continuità per il periodo e secondo le modalità preventivamente concordate, a dare immediata e preventiva comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente, delle interruzioni o contrazioni dell'attività medesima che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

L'Ente è tenuto a comunicare immediatamente, al responsabile dell'Associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente alla Associazione ogni evento che possa incidere sulla esecuzione della presente convenzione.

I Responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che gli Associati dell'Agesci rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti.

I responsabili verificano l'andamento dell'attività attraverso le forme e le modalità dagli stessi ritenute maggiormente idonee e confacenti (esempio: incontri periodici, colloqui, etc.);

ART. 4

L'Associazione Gruppo Scout Agesci Vignola 2 garantisce che gli associati inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie motivazioni e esperienze pratiche necessarie allo svolgimento delle attività programmate.

ART. 5

L'Associazione Gruppo Scout Agesci Vignola 2 garantisce che gli associati inseriti nell'attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall' art. 30 della Legge 7 Dicembre 2000 n° 383.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa della persone messe a disposizione dall'Associazione Gruppo Scout Agesci Vignola 2 sono a carico dell'Ente pubblico (ASP), come stabilito dell' Art.30 L.n. N° 383 del 2000 dall' Art. 12 della Legge Regionale n° 34/2002. Le modalità di rimborso della quota sarà quantificato su base annuale attraverso presentazione da parte dell'Associazione Agesci gruppo Scout Vignola 2, della nota spesa relativa alla copertura assicurativa degli Associati che hanno svolto nell'anno attività presso i Servizi del ASP.

ART. 6

L'ASP al fine di consentire agli associati del Gruppo Scout Agesci Vignola 2, lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, mette a disposizione gli ausili, le attrezzature ed i materiali

necessari, in dotazione alle strutture e servizi del ente nell'ambito dei quali l'attività stessa deve essere espletata.

ART. 7

L'ASP potrà farsi carico del rimborso delle spese che gli Associati Gruppo Scout Agesci Vignola 2 che prestano servizio Volontario presso servizi dell'ente, sostengano nella realizzazione delle attività svolte, sulla scorta di regolare documentazione che ne attesti la reale sussistenza, nei limiti e nella misura che saranno stabiliti in sede di progetto.

Tra gli oneri derivanti dalla presente convenzione devono figurare quelli relativi alle coperture assicurative di cui al precedente art. 5, limitatamente alla parte riguardante l'attività (e il numero di associati) oggetto della presente convenzione, come stabilito dall'art. 30 della legge n. 383/2000 e dall'art. 12 della Legge Regionale n° 34/2002.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Azienda provvede, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 34/2002 al rimborso delle spese sostenute dall'Organizzazione sulla scorta di regolare documentazione che ne attesti la reale sussistenza.

Per quanto riguarda l'eventuale rimborso di spese relative a carburante (in caso di utilizzo di autoveicoli dei volontari per le attività), lo stesso sarà calcolato con riferimento ai chilometri percorsi e conteggiato attenendosi ai valori indicati nelle tabelle ACI.

Sono comunque ammissibili a rimborso le spese effettivamente sostenute, che risultino, da autocertificazione resa ai sensi del D.Lgs. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Associazione, come strettamente necessarie all'assolvimento delle attività. Rimane la valutazione discrezionale ed obiettiva dell'Azienda sull'ammissibilità a rimborso.

L'importo di dette spese dovrà essere marginale e di limitata entità e comunque, non superiore al 15% delle spese documentate per specifici interventi o complessivi progetti di intervento.

La documentazione giustificativa della spesa, ivi compresa la nota spese relativa alla copertura assicurativa degli associati che nell'arco dell'anno hanno svolto attività presso i servizi aziendali, sarà presentata dall'Associazione con cadenza annuale.

L'Azienda provvederà alla liquidazione mediante bonifico bancario, di norma entro 30 giorni dal ricevimento del relativo rendiconto e, comunque, non oltre 90 giorni dal ricevimento dello stesso.

ART. 8

Annualmente, i responsabili della gestione del progetto, presentano agli enti di appartenenza una relazione congiunta sull'attività svolta, oggetto della presente convenzione.

ART. 9

L'Ente si rende disponibile a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento agli associati del Gruppo Scout Agesci Vignola 2 impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione convenzionata.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

L'Ente si impegna inoltre, a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazione circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

ART. 10

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa in materia di "trattamento dei dati personali" ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Si obbliga, inoltre:

- a trattare i dati in osservanza, in particolare dell'art. 11 del citato decreto e pertanto verificarne periodicamente la pertinenza, non eccedenza e necessità rispetto al fine perseguito;
- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- a in/formare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo ad impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Azienda per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a informare tempestivamente i/il Responsabili/e e/o il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 11

La presente convenzione ha durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Il rapporto convenzionale potrà essere rinnovato di ulteriori due anni, con apposito atto gestionale del Direttore dell'ASP, sentito i pareri favorevoli delle parti. L'eventuale successivo rapporto sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Per inadempienza, da parte dell'Associazione, degli impegni assunti nei precedenti articoli, L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, senza preavviso e senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese eventuali sostenute dall'Associazione stessa fino al momento di interruzione delle prestazioni, in quanto rimborsabili ai sensi dell'art. 7.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione, in ogni momento, previa comunicazione da inoltrare con almeno trenta giorni di preavviso, per inadempienza da parte dell'Ente di impegni concordati nei precedenti articoli, che riguardino, in senso stretto, l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 12

La validità e l'efficacia della presente convenzione restano condizionate alla regolarità e rispondenza alla legge della seguente documentazione dell'Associazione:

1) Il permanere delle condizioni di iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale compatibile con i contenuti della convenzione, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 978 del 30/06/2008;

2) validità della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art.30 Legge n° 383 del 2000, per la copertura degli infortuni e delle malattie dei volontari connesse allo svolgimento dell'attività, nonché della responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione fornisce copia della suddetta documentazione all'ASP, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. Si impegna, altresì, a fornire copia delle quietanze di pagamento dei premi periodici dell'assicurazione di cui sopra, a comprova del permanere in essere della relativa obbligatoria copertura, ai sensi di legge.

In caso di risoluzione della polizza assicurativa, intervenuta per qualsiasi causa, la presente convenzione si risolverà di diritto, senza necessità di comunicazione alcuna tra le parti.

L'Associazione si obbliga ad informare tempestivamente l'Ente in merito a qualsivoglia sopravvenuta modificazione del proprio statuto, (ovvero, di cancellazione dal registro provinciale dell'Associazione di Promozione Sociale o modifica della sezione d'attività) nonché in merito alle vicissitudini della polizza assicurativa e solleva l'ASP medesimo da qualsivoglia responsabilità conseguente a proprie omissioni od inadempimenti assicurativi o di altra natura.

La presente convenzione si risolverà, altresì, di diritto, in caso di cancellazione dell'Associazione intervenuta per qualsiasi causa, dai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione fornisce copia, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, dei documenti in suo possesso, comprovanti l'iscrizione nei Registri medesimi, in un momento antecedente ai 6 (sei) mesi precedenti la stipulazione di questo accordo.

ART. 13

L'Ente da atto di aver tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 13 della L.R. 34/2002 nell'individuazione dell'Associazione convenzionata. L'Ente precisa che non ha effettuato valutazioni comparative con altre Associazioni nella individuazione del soggetto con cui convenzionarsi, in quanto è orientato e disponibile a stipulare analoghe convenzioni con qualsiasi altra Associazione, secondo quanto previsto dagli art. 12 e 13 della L.R. 34/2002, disponibile alla realizzazione di attività alle medesime condizioni.

ART. 14

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 266/1991.

ART. 15

Per quanto non espressamente concordato nella presente convenzione, si fa rinvio alle vigenti norme di legge, statali e regionali, inerenti alla specifica materia.

Vignola, li 02/05/2011

Il Direttore dell'ASP "G. Gasparini"

(Dr. Rilei Tiziano)

Il Presidente dell'Associazione
"AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani"
Sezione Vignola 2

(Dr.ssa Odorici Elena)